



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO

L'AQUILA

Nella camera di consiglio del 6 giugno 2011 il Collegio composto dai signori:

Dott.ssa Donatella Formisano

Presidente

Dott.ssa Silvia Restano

Giudice estensore

Dott.ssa Germana Ajraldi

Componente privato

Dott. Domenico Meloni

Componente privato

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti del procedimento n. [redacted] 2011 VG aperto nell'interesse del minore [redacted]

nato a [redacted] il [redacted] 2010;

visto il decreto in data 7 febbraio 2011;

letta la memoria difensiva presentata nell'interesse dei genitori del minore, accompagnata da documentazione concernente i fattori di rischio e predisposizione a patologie autoimmuni alle quali verrebbe esposto il minore nel caso di esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie;

sentiti personalmente i genitori in sede istruttoria;

rilevato che, pur essendo alcune vaccinazioni rese obbligatorie da specifiche norme di legge, non sussiste tuttavia il potere di una loro somministrazione obbligatoria, in quanto la valutazione del legislatore sulla necessità di tali interventi preventivi non si spinge fino a far prevalere la volontà pubblica sulla volontà privata dei genitori tramite l'uso della forza pubblica (art. 9 L.1994/8. La condotta omissiva dei genitori in presenza di fattori di rischio (come è nel caso di specie) non è stata valutata così gravemente pregiudizievole da prevedere di ovviarvi con mezzi coercitivi;

considerato che i signori [redacted] e [redacted] hanno motivato la scelta oppositiva con approfonditi studi scientifici relativi ai danni che le predette vaccinazioni obbligatorie possono causare in genere e nello specifico producendo documentazione medica concernente le condizioni del minore, così da consentire al Collegio di non ravvisare incuria o negligenza bensì convinzioni approfondite in materia;

ritenuto, dunque, di non versare nelle ipotesi di cui agli artt. 330 e 333 del c.c.

P.Q.M

Sentito il PMM

Visti gli artt. 330 e ss. del c.c.

Definitivamente pronunciando

Revoca il decreto in data 7 febbraio 2011;

Dichiara non luogo a provvedere e, per l'effetto, ordina la trasmissione degli atti in archivio.

Si comunichi nei modi ordinari e per esteso al PMM e ai genitori, a mezzo fax al Servizio Sociale territoriale e al Comune Spole.

Così deciso in L'Aquila, il giorno 6 giugno 2011

Il Giudice estensore



Il Presidente

Deposito in cancelleria
del Tribunale di L'Aquila
il 7/6/2011

ceira

v. [redacted] / 2011 VG
v. [redacted] / 2011 VG

Luca Ventaloro

M